



# CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 21 del 16-05-2024

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI ANNO DI IMPOSTA 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno sedici del mese di maggio, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione, presso la sala Consiliare di Palazzo Savelli.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Claudia Tarascio.

Alle ore 19,30 il Consigliere Anziano Alessio Colini assume la presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti.

All'appello risultano: **presenti n. 4** (Borelli, Colini, Gambucci, Fazio) ed **assenti n. 21** dei componenti assegnati ed in carica pertanto, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio dispone un nuovo appello entro un'ora. Il Presidente Nicola Marini quindi alle ore 20,30, invita a procedere ad un nuovo appello. All'appello risultano **presenti n. 18** ed **assenti n. 7** dei componenti assegnati ed in carica, e cioè:

N	Cognome e Nome	Presenza	N	Cognome e Nome	Presenza
1	BORELLI MASSIMILIANO	Presente	14	FAZIO SIMONE BRUNO	Presente
2	MARINI NICOLA	Presente	15	OROCINI ALDO	Presente
3	CAVALIERI STEFANIA	Presente	16	SANTILLI MATTEO	Presente
4	COLINI ALESSIO	Presente	17	ORCIUOLI MATTEO MAURO	Assente
5	MENGARELLI CHIARA	Presente	18	GUGLIELMINO GIUSEPPA	Assente
6	GALANTI LUCA	Presente	19	GIORGI ROMEO	Assente
7	LUCCI SIMONETTA	Presente	20	CASCELLA GIOVAMBATTISTA	Presente
8	FACCIA LAURA	Assente	21	FERRARINI MASSIMO	Assente
9	TRIVELLONI GIUSEPPE	Presente	22	NOBILIO FEDERICA	Presente
10	ALTERI MARCO	Presente	23	CUCCIOLETTA ROBERTO	Assente
11	TEDONE SALVATORE	Presente	24	MORESCO MARCO	Presente
12	GAMBUCCI UMBERTO	Presente	25	NARDI LUCA	Assente
13	PEDUZZI ROBERTO	Presente			

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Il Consigliere Oroccini, presente in videoconferenza, viene identificato dalla sottoscritta Segretario Comunale.

Sono nominati scrutatori di seduta i Consiglieri: Cavalieri, Peduzzi, Nobilio.

In prosecuzione di seduta: **presenti n. 18, assenti n. 7** (Faccia, Orciuoli, Guglielmino, Giorgi, Ferrarini, Cuccioletta, Nardi)

Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli Assessori Vincenzo Santoro, Enrica Cammarano, Gabriella Sergi.

Il Presidente, come da interventi in atti, cede la parola alla Responsabile del servizio Tributi, Dott.ssa Laura Pizzuti, per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno.

Seguono, agli atti, i seguenti interventi: della Consigliera Nobilio, del Sindaco, dei Consiglieri: Moresco, Cascella, Colini, Nobilio, del Dirigente della Ragioneria Dott. Pacetti, dei Consiglieri Cascella e Moresco, del Dott. Pacetti, ancora del Sindaco, dei Consiglieri: Trivelloni, il quale anticipa il voto favorevole alla proposta di deliberazione all'ordine del giorno, Nobilio, la quale esprime il voto contrario del gruppo consiliare Fratelli d'Italia alla proposta di deliberazione all'ordine del giorno, Moresco, il quale comunica il voto contrario del gruppo consiliare insieme per Pavona alla proposta di deliberazione all'ordine del giorno,

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio mette in votazione il punto all'ordine del giorno.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso che:**

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore

dei rifiuti urbani”

la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.

la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

**Preso atto che:**

ai sensi dell’art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

la Commissione Finanze del Senato ha approvato, nella seduta del 30 aprile, due emendamenti, alla legge di conversione del cosiddetto decreto Superbonus (D.L. 19/2024):

- il primo finalizzato ad agevolare l’elaborazione del PEF e le tariffe tari attraverso una proroga al 30 giugno del termine di scadenza per l’approvazione delle relative delibere;
- il secondo salvaguardia l’efficacia delle stesse delibere di approvazione Tari che dovessero essere apportate dal giorno dopo la scadenza (1 maggio), fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

con la Delibera di Consiglio Comunale approvata in data odierna è stato determinato l’aggiornamento biennale (2024/2025) del PEF calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Albano Laziale e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR2) osservando le indicazioni metodologiche della delibera ARERA 389/2023/R/RIF, il quale espone un costo complessivo di **Euro 8.420.990,00** (al netto delle detrazioni di cui al punto 1.4 della determinazione 2/DRIF/2020) di cui parte variabile pari a € 5.697.527,00 e parte fissa pari a € 2.723.463,00:

TARIFFE TARI 2024		Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Percentuale ripartizione		<b>61,45%</b>	<b>38,55</b>
Totale costi fissi	2.723.463,00	1.673.568,01	1.049.894,99
Totale costi variabili	5.697.527,00	3.501.130,34	2.196.396,66
Totale costo del servizio	8.420.990,00	5.174.698,35	3.246.291,65

**Considerato** che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l’approvazione definitiva di competenza;

**Tenuto conto** che secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..”*;

**Considerato che:**

l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno

di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

l'art. 13, comma 15-ter del citato decreto recita: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana di Roma) sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Considerato che il comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) testualmente stabilisce che il Comune:

*"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,*

determina la disciplina: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);

**CHE** l'art. 10 del regolamento comunale recante la disciplina in materia di TARI (approvato con D.C.C. n. 41 del 09.11.2023) intitolato "Determinazione della tariffa", dell'approvato Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, al comma 8 -11-12 testualmente stabilisce "La tariffa variabile è calcolata in parte sulla base delle vuotature, anche in termini volumetrici o gravimetrici, dei rifiuti indifferenziati, conferiti dalle utenze al servizio pubblico di **raccolta è annualmente determinata sulla base dei parametri definiti contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe** e riguardano:

- a) Il tariffario delle vuotature del contenitore o del sacco del rifiuto indifferenziato. Il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate (determinate anche in termini volumetrici-litri) che per quelle eccedenti le minime;
- b) Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore/sacco del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia;
- c) Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche ovvero il quantitativo dei litri minimi addebitati;

.....Le vuotature dei contenitori effettuate tramite il servizio di ritiro "porta a porta" da parte del gestore, concorrono al calcolo della quota puntuale della tariffa. Una volta superato il numero minimo di vuotature o i litri attribuiti previsto per la singola specifica utenza, ogni vuotatura aggiuntiva, che sia effettuata con il sistema di raccolta "a porta a porta" ha un costo definito annualmente nel piano tariffario (costo a vuotatura / ovvero a litro) ....L'addebito relativo alle vuotature minime (corrispondente ai litri assegnati) viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature (litri) eccedenti i minimi viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo";

CHE il sistema di misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati così come previsto e disciplinato all'art. 10 trova applicazione allo stato attuale solo per le UTENZE DOMESTICHE;

Considerato che

l'art. Articolo 27 del vigente Regolamento intitolato "Periodicità di Riscossione" testualmente stabilisce "La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in tre rate, scadenti nei mesi **di maggio, settembre e dicembre** salvo diversa determinazione fatta con la delibera di approvazione delle tariffe, mediante invio di avviso ordinario di pagamento. Resta ferma la facoltà dell'utente di pagare in un'unica soluzione. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata **il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione**, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione";

l'adozione dell'aggiornamento biennale del PEF 2024-2025 e di altro gestionale del tributo TARI determinano la necessità di spostare la prima scadenza della Tari, di cui al precedente capoverso, fissata per il mese di maggio;

tenuto conto di quanto sopra si ritiene opportuno posticipare la prima scadenza al mese di giugno (30/06/2024) e stabilire la data di pagamento della seconda e la terza rata nel 30/09/2024 e 02/12/2024;

VISTO

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi

dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI

gli art. 42, comma 2, lett. b), art. 49 comma 1, art. 172 comma 1 lett. c), art. 151 comma 1 del D.lgs. 267/2000 ss. mm.;

l' art. 53 comma 16 L. 388/2000;

l'art. 1 comma 169 L. 296/2006;

l'art. 1 comma 654- 682- 683 L. 147/2016;

i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019;

l'art. 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021;

l'art. 13 comma 15-ter D.L. n. 201/2011

la Delibera ARERA 363/2021 e il metodo MTR2;

la Delibera ARERA 389/2023;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/04/2022 con la quale sono state approvati il Piano Finanziario 2022/2025;

la Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione n. 41 del 09.11.2023 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e ss.mm.;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal dirigente del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

Con votazione resa per appello nominale e che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 18

votanti: n. 18

astenuti: nessuno

favorevoli: n. 15

contrari: n. 3 (Nobilio, Cascella, Moresco)

## **DELIBERA**

### **Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

- 1) APPROVARE con decorrenza **01/01/2024** le tariffe relative alle categorie domestiche e non domestiche per il pagamento del tributo sui rifiuti, determinate in relazione ai principi sanciti dal D.P.R. 158/1999, così come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e la tabella esplicativa della componente di parte variabile della tariffa, per le utenze domestiche, relativa agli svuotamenti spettanti per anno solare (All.A);
- 2) DARE ATTO che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con l'aggiornamento biennale 2024/2025 del PEF 2022/2025;

- 3) DARE ATTO che le tariffe approvate sono al lordo delle riduzioni previste dal regolamento comunale ed al netto della percentuale di addizionale provinciale pari al 5%;
- 4) DARE ATTO che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
  - €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 5) STABILIRE, per l'anno di imposta 2024, le seguenti scadenze del pagamento della tari:
  - 1° rata 30/06/2024
  - 2° rata 30/09/2024
  - 3° rata 02/12/2024;
- 6) PROVVEDERE alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 7) TRASMETTERE la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza.

E' quindi posta in votazione, per alzata di mano, l'immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000. La votazione registra il medesimo esito.

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
NICOLA MARINI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA CLAUDIA TARASCIO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:**

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO**  
MARINA MORONI

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X| - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

**IL RESPONSABILE ORGANI ISTITUZIONALI**  
DOTT.SSA SILVIA DE ANGELIS

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005